

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01342 presentata da CESARE DAMIANO
lunedì 27 aprile 2009, seduta n.166

DAMIANO, GATTI, CENNI, DE BIASI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 276 del 2003, di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», introduceva la tipologia di «lavoro occasionale di tipo accessorio», la quale esulava dalle fattispecie contenute nei normali contratti di lavoro, poiché trattava di prestazioni eseguite in modo saltuario;

il provvedimento legislativo prevedeva l'utilizzo della formula di lavoro occasionale di tipo accessorio anche nel settore agricolo per le attività connesse al periodo di vendemmia. Le categorie di soggetti che potevano accedere a questa particolare tipologia di lavoro erano esclusivamente i pensionati e gli studenti «con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studio»;

l'ambito di applicazione della suddetta tipologia di lavoro veniva successivamente modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», la quale estendeva il lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura alle altre attività di carattere stagionale;

il decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni della legge n. 33 del 2009, concernente «Misure a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», alla lettera c) del comma 12 dell'articolo 7-ter, prevede l'estensione dell'utilizzo della formula del lavoro occasionale di tipo accessorio alle «casalinghe»;

la categoria delle «casalinghe», a differenza di quella di pensionato o di studente, è di difficile, ma nello stesso ampia configurazione. Si corre il rischio che per le donne lo strumento del voucher, il mezzo di pagamento utilizzato per questa particolare tipologia di lavoro, diventi l'unico modo di accedere al mercato del lavoro agricolo stagionale. Di conseguenza i braccianti maschi verranno assunti pagando quanto previsto dal contratto di lavoro e i contributi di legge mentre le donne, complessivamente classificate come «casalinghe» sono destinate esclusivamente al «lavoro accessorio», in quanto, secondo la logica seguita dal Governo, già svolgono «lavoro domestico»;

questo provvedimento, che appare iniquo e discriminatorio, penalizza fortemente le lavoratrici agricole perché ad esse non verrebbero riconosciuti i diritti e le tutele garantiti dalle norme contrattualistiche. Alle donne, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori dell'agricoltura e che, in forza di questo provvedimento sono dunque destinate a svolgere il lavoro domestico come attività principale, sarebbe negata la possibilità di percepire l'indennità di disoccupazione agricola, la copertura salariale e previdenziale in caso di malattia, infortunio e maternità eccetera;

il provvedimento in oggetto è stato inserito nel maxi emendamento presentato dal Governo in occasione della conversione del decreto legge n. 5 del 2009, approvato con voto di fiducia, senza che sul tema sia stata mai avviata una concertazione con le parti sociali e senza consentire al Parlamento di svolgere un dibattito e un confronto su una questione di vitale importanza per

centinaia di migliaia di donne -:

se non ritenga di dover con urgenza intervenire sulla norma in oggetto al fine di modificare la disposizione normativa contenuta alla lettera c) comma 12 dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, che risulta essere pregiudizievole dei diritti e della dignità delle donne impiegate in agricoltura;

se non ritenga di dover tempestivamente convocare un Tavolo di confronto con le parti sociali, allo scopo di avviare un confronto sul tema in oggetto al fine di tutelare l'attività dei lavoratori e delle lavoratrici nel settore dell'agricoltura. (5-01342)